INFORMATIVA SICUREZZA n.01-26 del 19/01/26

Sintesi del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159

Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e in materia di protezione civile
Conversione in legge

PREMESSA

Con riferimento alla precedente informativa, si segnala che il Decreto in oggetto è stato convertito in legge con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed **entrata in vigore il 31 dicembre 2025** (giorno successivo alla pubblicazione).

A seguire vengono riportati i contenuti della legge che, a nostro avviso, richiedono un'attenzione particolare.

1. Appalti e vigilanza

Badge di cantiere e di Patente a crediti

L'aggiornamento dell'art. 3 "Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, di badge di cantiere e di patente a crediti" (titolo aggiornato in conversione) prevede:

- ✓ introdotto il **badge/tessera di riconoscimento in formato digitale per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti**: l'avvio è previsto nei cantieri e la possibilità di estensione ad ulteriori ambiti è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 60 giorni (formulazione aggiornata in conversione). Le modalità attuative saranno individuate con decreto apposito del Ministro del lavoro entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 198/2025.
- ✓ in sede di conversione è stato chiarito che l'art. 55, comma 5, lettera i), del D. Lgs. 81/08 si applica anche con riferimento agli ulteriori ambiti individuati dal decreto ministeriale.
- ✓ in materia di **patente a crediti**, sono stati aggiornati alcuni richiami e passaggi procedurali: nel capoverso 7-bis, il riferimento è ai "numeri 21 e 24" (non più solo 21) e la decurtazione è prevista "a seguito della notificazione del verbale" (formulazione aggiornata). È inoltre previsto che, al comma 9, siano considerate anche le risultanze dei verbali notificati di cui al comma 7-bis.

2. Modifiche al D.Lgs. 81/2008

Modifiche a numerosi articoli, tra cui:

Art. 15	➢	Viene introdotto, quale misura generale di tutela, l'**obbligo di programmare misure di prevenzione contro condotte violente e molestie** nei confronti dei lavoratori. Si precisa che tali misure non sono state espressamente inserite nella valutazione dei rischi.
Art. 37	➢	Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, **la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico del RLS** nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta.
Art. 77	➢	Il datore di lavoro **cura le condizioni di igiene non solamente dei DPI, ma anche di "specifici indumenti di lavoro** che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi"
Art. 113-115	➢	**Aggiornamento norme su scale e anticaduta.** È stato sostituito l'art. 113, comma 2, del D.lgs. 81/08 sulle scale verticali permanenti (altezza > 5 m e inclinazione > 75°), prevedendo l'obbligo, in alternativa e in base al DVR, di sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto (art. 115) oppure gabbia di sicurezza, con requisiti dimensionali (distanze e caratteristiche della gabbia). Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, l'efficacia delle nuove disposizioni decorre dal 1 febbraio 2026.

via Stezzano, 18 – 24052 Azzano S. Paolo (BG)
tel. 035.530311 www.studiopas.net
info@studiopas.net postmaster@pec.studiopasnet

P.I/C.F. e Iscr. Reg. Impr. Bg 03290320161
Cap. soc. € 10.000 i.v.
R.E.A. n. BG – 365429

2. Formazione

La legge di conversione ha inserito, tra le modifiche, in fase di conversione l'art. 1-bis "Termine massimo per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande".

Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (come definiti dall'art. 5 della L. 287/1991) e nelle imprese turistico-ricettive, in considerazione del basso livello di rischio di tali attività e delle modalità di erogazione del servizio, la formazione in materia di salute e sicurezza e l'eventuale addestramento specifico (richiamati dall'art. 37, comma 4, lett. a), D.Lgs. 81/2008) devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro).

Se il rapporto è in somministrazione di lavoro, il termine dei 30 giorni decorre dall'inizio dell'utilizzazione (cioè dall'avvio effettivo della prestazione presso l'utilizzatore), non dalla stipula del contratto con l'agenzia.

7. Sorveglianza sanitaria

Il medico competente informa i lavoratori su prevenzione oncologica e screening. Introdotta nuova visita per sospetto uso di alcool o droghe. Possibilità di convenzioni con SSN per piccole imprese. Permessi retribuiti per screening. Eliminato riconoscimento OT23 automatico.

8. Cultura della sicurezza – Near miss e norme UNI

Confermata, all'art. 15, l'adozione di linee guida sul tracciamento e analisi dei mancati infortuni (near miss); in conversione è stato aggiunto che le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure INAIL già elaborate (anche con parti sociali e organismi paritetici), e che tali procedure restano ferme fino ad eventuale aggiornamento/integrazione, anche per evitare duplicazioni di adempimenti. **Si ricorda che, come indicato nell'art. 15 del DL 159/2025, le linee guida sono rivolte alle imprese con più di 15 dipendenti e che vanno adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.**

9. Infortuni studenti in PCTO

Copertura assicurativa estesa anche per infortuni in itinere. Convenzioni scuola-impresa non possono prevedere attività ad alto rischio. Necessaria distinzione tra PCTO di orientamento e operativo.

10. Incremento prestazioni INAIL

Borse di studio ai superstiti dei lavoratori deceduti (26 mln €/anno). Aumento limiti età per assegno di incollocabilità. Non confermato aggiornamento danno biologico.

11. Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)

Obbligo per imprese che chiedono agevolazioni di pubblicare offerte di lavoro sul SIISL. Tramite SIISL anche comunicazioni obbligatorie e verifica dati candidati. Agenzie per il Lavoro devono usare la piattaforma. Modalità attuative con decreto entro 60 giorni. Iscrizione anche per lavoratori stranieri formati nei paesi d'origine.

12. Organizzazioni di volontariato di protezione civile

La legge 198/2025 ha confermato l'introduzione di disposizioni dedicate all'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza alle organizzazioni di volontariato della protezione civile; in conversione è stato precisato l'ambito includendo anche i gruppi comunali, intercomunali e provinciali e inserendo il riferimento a standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi del Codice della protezione civile.

In conversione sono stati aggiunti commi che chiariscono il profilo sanzionatorio e le qualifiche: in relazione agli obblighi dell'articolo, gli artt. 55, 56 e 59 del D. Lgs. 81/08 non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile; inoltre, rappresentanti legali e volontari non possono essere equiparati a datore di lavoro/dirigente/preposto anche ai fini degli artt. 18 e 19. Sono inoltre previste sanzioni

interdittive (per rappresentante legale e per volontario, in ipotesi di violazioni indicate) e disposizioni procedurali per accertamento/irrogazione.

È confermato infine che sedi associative e luoghi di esercitazione non sono assimilati a "luoghi di lavoro" ai fini dell'applicazione del D.lgs. 81/08 (impianto confermato nella disciplina dedicata).

RSPP
P.I. Paolo Nava

